

NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DERIVATI

A decorrere **dal 3 marzo scorso** è in vigore il Regolamento (UE) n. 995/2010¹ ("Regolamento legno" EUTR – *European Timber Regulation*) finalizzato a contrastare il commercio illegale di legno e prodotti da esso derivati la cui osservanza ed applicazione interessa e coinvolge direttamente le aziende che trattano detti materiali.

Il regolamento in parola, infatti, fonda la lotta al disboscamento illegale² e al commercio collegato a tale attività ponendo **nuovi obblighi a carico degli operatori³ e dei commercianti⁴ al momento dell'importazione o della commercializzazione** del legno e prodotti derivati.

Prodotti in legno e prodotti da esso derivati cui si applica il Regolamento

I prodotti, di importazione o di produzione interna, oggetto del nuovo regolamento sono elencati - secondo la classificazione della Nomenclatura Combinata - nell'Allegato I dello stesso, e sono:

voce SA	descrizione
– 4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
– 4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
– 4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
– 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
– 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
– 4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
– 4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
– 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

¹ pubblicato nella GUUE serie L295 in data 20.10.2010 e consultabile al link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF>

² cioè ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione.

³ il Reg. (UE) n. 995/2010 definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati laddove per commercializzazione si intende la prima immissione sul mercato UE.

⁴ il Reg. n. 995/2010 definisce "commerciante" una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato UE legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE (cioè già importati o ivi prodotti) da altri.

**a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it**

- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
- 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
- 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
- 9403 30 Mobili in legno
- 9403 40
- 9403 50 00
- 9403 60
- 9403 90 30
- 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate

Sono pertanto **esclusi**: i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampata, i prodotti non inclusi nell'Allegato I.

Il legname e i prodotti di legno accompagnati da **valide licenze CITES** o FLEGT sono considerati **conformi** al regolamento.

Per completezza di informazione si richiamano brevemente le due normative:

CITES - Convention on International Trade of Endangered Species - regolamento, attraverso un sistema di licenze, certificati e notifiche, il commercio di talune specie di animali e vegetali al fine di evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza.

*Il commercio – esportazione, riesportazione, importazione e detenzione – degli esemplari compresi nelle liste CITES (Regolamento n. 338/1997 e successivi aggiornamenti ed integrazioni) è quindi controllato e può avvenire solo dietro rilascio del previsto documento da parte dell'autorità competente. **È pertanto cura dell'operatore attivarsi per ottenere il documento previsto (nel caso di importazione: licenza o notifica a seconda dell'esemplare).***

FLEGT - in linea con l'obiettivo di assicurare che solo il legno e i prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nell'UE, quest'ultima sta negoziando, con alcuni paesi produttori, accordi⁵ che prevedono il rilascio di licenze (licenze FLEGT) all'esportazione dagli stessi verso la Comunità. Alla data odierna solo il Ghana ha aderito a tali accordi, la Repubblica del Congo (Brazaville) dovrebbe aderire a breve, mentre sono in corso di negoziazione accordi con il Camerun, la Repubblica Centrafricana, l'Indonesia, la Liberia. Il sistema delle licenze FLEGT non è pertanto già operativo. Quando lo sarà, le autorità competenti di questi paesi rilasceranno licenze FLEGT

⁵ accordi VPA FLEGT - Voluntary Partnership Agreements - Forest Law Enforcement Governance and Trade

a cura di Elena Fassa
del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – estero@apindustria.vi.it

valide per l'importazione di legname in UE e sarà pertanto cura dell'operatore attivarsi per ottenere detta licenza al momento dell'importazione.

Per il legno e prodotti derivati elencati nell'Allegato I di cui sopra e non accompagnati da licenze CITES (o FLEGT in futuro) il regolamento istituisce un **sistema di tracciabilità e di controllo** (sistema di "Dovuta Diligenza" - "*Due Diligence*") affinché **venga eliminata** (o ridotta al minimo) **la possibilità di commercializzare sul mercato UE legname illegale oppure prodotti derivati contenenti legname illegale.**

Obblighi dei soggetti che trattano legno e prodotti da esso derivati

Il sistema di controllo dettato dal Reg. n. 995/2010 si concretizza operativamente in alcuni **obblighi cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche che trattano i prodotti in legno e suoi derivati.**

Detti obblighi sono:

- **divieto** di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di **provenienza illegale**;
- **per i commercianti⁴: obbligo di tracciabilità** del legno e dei prodotti da esso derivati, **identificando** (ovvero tenendo un elenco clienti/fornitori e un registro di carico/scarico) **gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno (fornitori) e i commercianti ai quali è stato fornito il legno (clienti).** Non è necessario fornire informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
Le informazioni devono essere conservate per almeno **cinque anni** e devono essere disponibili, su richiesta, alle autorità competenti;
- **per gli operatori³: obbligo di esercitare la "dovuta diligenza - due diligence"** - in modo da poter effettuare un'analisi del rischio (rischio di immettere sul mercato UE legno e suoi derivati di provenienza illegale) ed evitare quindi la commercializzazione di legno illegale.

In pratica, per essere in linea con il Reg. 995/2010, gli operatori devono **implementare un "sistema di dovuta diligenza"** sulla base dei seguenti tre elementi:

- l'operatore deve raccogliere **informazioni sull'approvvigionamento⁶**: descrizione del prodotto (denominazione commerciale e specie, paese di produzione, quantità, nominativo e indirizzo del fornitore e del cliente, documenti attestanti la conformità con la legislazione (straniera) applicabile;
- l'operatore deve porre in atto **procedure di valutazione del rischio⁷**. A tal fine prenderà le informazioni atte a valutare: il rispetto della legislazione forestale vigente (es. certificazioni forestali, verifiche sulla legalità), se vi è presenza di produzione illegale di determinate specie, se vi è presenza di pratiche illegali nel paese di produzione tenendo anche conto di eventuali conflitti armati, le sanzioni internazionali (es. ONU o UE) sull'import/export di legno, la complessità della catena di fornitura (*supply chain*);
- qualora il rischio non sia trascurabile, l'operatore deve attuare **procedure di mitigazione del rischio⁷** con misure adeguate e proporzionate (es. reperire informazioni e documenti supplementari, controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine).

Ciascun operatore deve quindi mantenere e valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo.

⁶ la lista dettagliata delle informazioni richieste è riportata nell'art. 6 lett. a) del Reg. 995/2010

⁷ nel dettaglio, le procedure sono riportate nell'art. 6 lett. b) e c) del Reg. 995/2010

La Decisione della Commissione del 19 agosto 2013 – pubblicata nella GUUE serie C103 – riconosce il Consorzio Servizi Legno-Sughero come organismo di controllo.

I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia⁸ rispondenti ai requisiti del regolamento in oggetto possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

Controlli

Le autorità competenti⁹ effettuano controlli per verificare che gli operatori rispettino la *due diligence*, prevedendo:

- l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
- l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
- controlli a campione, comprese verifiche in loco.

Sanzioni

Ogni Stato membro prevederà sanzioni¹⁰ in caso di violazione alle norme previste dal Reg. 995/2010 che verranno probabilmente articolate su tre livelli:

- i) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali, al danno economico derivante dalla violazione;
- ii) sequestro del legno o dei prodotti derivati;
- iii) immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale.

Per ulteriori informazioni:

- Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232259
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Directorate General for Rural Development (Unit DISR 3) and Corpo Forestale dello Stato – Divisione 5, Via Carducci 5, Roma – tel 06.46657046, fax 06.4818972, Email: DISR3@mpaaf.gov.it
- Corpo Forestale dello Stato, Vicenza, tel. 0444323836 / 325078

⁸ p.es. FSC e PEFC sono sistemi di certificazione della gestione forestale

⁹ per l'Italia l'Autorità competente è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Directorate General for Rural Development (Unit DISR 3) and Corpo Forestale dello Stato – Divisione 5 – Via Carducci 5, Roma

¹⁰ si attende un Decreto Legislativo, con probabile validità dalla data di entrata in vigore del Reg. 995/2010
